

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3249 DEL 18/04/2008

OGGETTO: P.S.R. per l'Umbria 2007-2013. Mis. 214 - Azione b) "Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica" – Rettifica bando pubblico Annualità 2007 e presentazione domande di pagamento annualità 2008.

Il Dirigente di Servizio: Paolo Papa

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione. del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 796/2004 e in particolare il comma 2 dell'art. 11 che prevede la data del 15 maggio quale termine ultimo per la presentazione della domanda unica;
- il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013;

Vista:

- la decisione della Commissione europea C (2007) 6011 del 29/11/2007 di approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria, rettificata in data 07/02/2008 con decisione C (2008) n. 552;
- la D.G.R. n. 558 del 11/04/2007 con la quale viene stabilito di attuare, la misura 214 del PSR 2007/2013 azione b) "Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la D.D. N. 3761 del 26/04/2007 avente per oggetto "P.S.R. per l'Umbria 2007-2013. Mis. 214 - Azione b "Introduzione e mantenimento di metodi di produzione biologica" - Bando pubblico. Annualità 2007" e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che con D.G.R. n. 558 del 11/04/2007 la Giunta Regionale ha fra l'altro stabilito:

- l'attivazione dell'azione b) della misura 214, da avviarsi a esclusivo vantaggio dei produttori che adottano il metodo dell'agricoltura biologica, subordinando la concessione degli aiuti all'approvazione del programma di Sviluppo Rurale proposto dalla Regione Umbria alla Commissione (CE);
- l'obbligo da parte dei richiedenti di sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, specifiche dichiarazioni di conoscenza e di impegno all'accettazione delle eventuali modifiche e obblighi aggiuntivi, fermo restando la facoltà di recedere dagli impegni prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;

- di incaricare il Dirigente del Servizio competente dell'adozione di apposite determinazioni finalizzate alla definizione delle modalità operative riferite alla gestione dell'azione, alla definizione delle modalità e termini per la presentazione delle domande e alla individuazione di modifiche o integrazione degli impegni essenziali, di quelli accessori nonché delle riduzioni o esclusioni dai pagamenti connesse alla eventuale modificazione della proposta del PSR 2007/2013 della Regione Umbria, al tempo in corso di negoziato con la Commissione (CE);
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale 133 del 18/02/2008 con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Umbria a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea;
- Vista** la D.G.R. n 273 del 17 marzo 2008 che approva i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;
- Vista** la D.G.R. D.G.R. n. 552 del 17 aprile 2008 relativa all'attuazione degli interventi previsti dal PSR 2007/2013, con al quale la Giunta Regionale ha fra l'altro stabilito l'assegnazione finanziaria per le annualità 2007 e 2008 nonché l'affidamento di alcune fasi del procedimento istruttorio all'ARUSIA;
- Vista** la circolare AGEA n. 3 del 13/3/2006, prot. 20085, che riporta le procedure di presentazione delle domande relative al piano di sviluppo rurale;
- Vista** la circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005";
- Viste** le circolari AGEA n. 12 e n. 14 rispettivamente del 17 maggio 2007 e 12 giugno 2007 relative alle modalità di presentazione delle domande di conferma per le misure a superficie;
- Vista** la circolare AGEA n. 1 del 15 gennaio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006, sono state impartite disposizioni al fine di consentire alle aziende la correzione di errori palesi;
- Preso atto** che il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 approvato, presenta elementi sostanzialmente difforni rispetto alla proposta inviata alla Commissione (CE) in data 21 marzo 2007;
- Preso atto** che i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR, approvati con D.G.R. n 273/2008 risultano modificati rispetto a quelli approvati con la D.G.R. n. 558/2007;
- Vista** la D.G.R. n. 957 del 11 giugno 2007 che individua i soggetti per i quali si rende disponibile la funzionalità on-line, mediante portale SIAN, per la presentazione delle domande a superficie afferenti il PSR 2007/2013;
- Vista** la D.D. n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono stati individuati i responsabili delle singole misure;
- Vista** la D.G.R. n. 551 del 17 aprile 2008 che costituisce riferimento di carattere generale per i bandi di misura;
- Ritenuto**, al fine di consentire la rettifica degli impegni sottoscritti da parte dei beneficiari, di procedere alle modifiche ed integrazioni del bando pubblico "P.S.R. per l'Umbria 2007-2013 Misura 214 - Azione b) "Introduzione e mantenimento di metodi di produzione biologica" - Annualità 2007.
- Considerato** che:
- per gli impegni pluriennali relativi alle misure agroambientali del PSR 2007/2013, i pagamenti successivi a quelli del primo anno di presentazione possono essere autorizzati sulla base di una domanda di pagamento fermo restando il mantenimento degli impegni in corso;

- gli impegni assunti hanno durata quinquennale e pertanto, per le domande di aiuto (I° annualità) presentate nell'annualità 2007, la cui naturale scadenza è prevista nell'annualità 2011, viene predisposto specifico avviso pubblico annuale per la raccolta delle domande di pagamento;

Informate le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

D E T E R M I N A

1. Di abrogare il punto 7 della Determinazione Dirigenziale n. 3761 del 26 aprile 2007, che stabiliva la non cumulabilità dei benefici della presente azione con l'aiuto supplementare previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03;
2. di consentire, alle aziende che hanno presentato domande di aiuto nell'anno 2007 a valere sulla misura 214 azione b) del PSR 2007/2013 quanto segue:
 - la possibilità di rettificare tali istanze, fermo restando la facoltà di recedere dagli impegni sottoscritti, entro il 15 maggio 2008 attraverso i medesimi soggetti che ne hanno curato la presentazione salvo nuove e diverse disposizione da parte di AGEA,
 - di presentare la domanda di pagamento per l'annualità 2008 a far data dall'approvazione del presente atto e fino al 15 Maggio 2008, salvo nuove e diverse disposizione date da AGEA;
3. di prendere atto che le modalità per la presentazione delle domande sono quelle stabilite dalle circolari dell'Organismo Pagatore AGEA;
4. di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto
5. di stabilire che l'allegato "1" della Determinazione Dirigenziale n. 3761/2007 è sostituito dall'allegato "B" del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. di stabilire che prima di procedere alla compilazione delle domande di pagamento per l'annualità 2008, i beneficiari devono:
 - aggiornare e validare, qualora necessario, le informazioni contenute nel fascicolo unico aziendale, secondo le indicazioni impartite da AGEA e riferite all'intera azienda;
 - validare, qualora lo ritengano opportuno, la scheda di correzione degli errori palesi riferita all'istanza di richiesta di benefici per l'annualità 2007;
7. di rimandare a successivo atto la definizione delle riduzioni ed esclusioni, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali per la determinazione delle spese ammissibili dei PSR e dei Decreti relativi a riduzioni e sanzioni in corso di approvazione;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla voce bandi.
9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 18/04/2008

L'Istruttore

Giampietro Primieri

FIRMATO

Perugia li 18/04/2008

Si attesta la regolarità tecnica e
amministrativa

Il Responsabile del procedimento

Giampietro Primieri

FIRMATO

Perugia li 18/04/2008

Il Dirigente di Servizio

Paolo Papa

FIRMATO

ALLEGATO B

P.S.R. per l'Umbria 2007-2013. Mis. 214 - Azione b) "Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica" – Rettifica bando pubblico Annualità 2007 e presentazione domande di pagamento annualità 2008

Art. 1 - FINALITÀ

L'azione è volta ad incentivare l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica, di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e al Decreto Legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni, con essa si compensano gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dall'assunzione dell'impegno.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'attuazione della presente azione si intende:

2.1 Azienda

Ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003, l'azienda è l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

2.2 Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

2.3 Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare.

Non sono eleggibili ai fini della presente azione i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

La superficie minima ammissibile a beneficiare degli aiuti è di Ha 3 per le colture erbacee o di 1 Ha per le colture arboree. Tali limitazioni di superficie non sono applicate nel caso i beneficiari partecipino a progetti collettivi d'area.

2.4 Unità bovino adulta (UBA)

Unità bovino adulto (UBA) è la consistenza degli allevamenti in bovini equivalenti, secondo la seguente tabella di conversione:

- Bovini fino a 6 mesi
0,4 UBA
- Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni
0,6 UBA
- Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni ed equini di oltre 6 mesi
UBA 1,0
- Ovinicaprini
0,15 UBA

Ai fini del calcolo delle UBA/ ettaro valgono le suddette specie animali.

2.5 Condizionalità

Il regime di condizionalità è volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera A) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005 al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori (Allegato III Reg. (CE) 1782/03) e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato IV Reg.(CE) 1782/03) e disciplinato dal D.M. 13286/07 che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

2.6 Progetti integrati aziendali (PIA)

Con essi si intendono le proposte di progetti individuali volti ad accedere contemporaneamente a benefici previsti da più misure/azioni del PSR.

2.7 Fascicolo aziendale

Si intende per esso un contenitore aggregato e certificato, di informazioni relative a dati su supporto cartaceo o informatico che caratterizzano ciascuna delle aziende agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

Il fascicolo deve essere costituito presso un CAA convenzionato con AGEA o presso l'ARUSIA.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli artt. 46 e 47 del citato d.P.R..

2.8 Progetti collettivi di area o progetti integrati territoriali

Per essi si intendono i progetti relativi ad una o più misure/azioni, coordinati, attuati da una pluralità di soggetti aderenti che nell'integrazione trovano la possibilità di una amplificazione e quindi di maggiore efficacia territoriale della azione.

Tali progetti collettivi si attuano su di un' area complessiva di almeno 500 ha di SAU all'interno della quale sia oggetto di impegno una superficie almeno pari al 50%.

Un progetto territoriale per essere considerato ammissibile a finanziamento deve contenere almeno i seguenti aspetti fondamentali:

- identificazione di un obiettivo specifico, realizzabile dal punto di vista tecnico e/o economico, in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile di un territorio attraverso la condivisione con i diversi soggetti partecipanti;
- presenza di una pluralità di soggetti partecipanti che sottoscrivono preciso accordo in cui vengono evidenziati obblighi e responsabilità reciproci per il raggiungimento delle specifiche finalità;
- individuazione di un soggetto che assolva al compito di coordinamento e raccordo tra gli stessi beneficiari;
- coerenza dell'intervento attuato dai beneficiari con la strategia progettuale che deve concorrere alla realizzazione dell'obiettivo e deve essere correlato agli interventi effettuati dagli altri beneficiari.

La definizione dell'area complessiva dovrà essere effettuata sulla base di parametri geografico ambientali (Es: particolari caratteristiche pedoclimatiche, geomorfologiche, economico-sociali ecc.) che saranno oggetto di valutazione per l'ammissione da parte dell'ARUSIA. Nel caso in cui l'area di riferimento sia superiore al limite minimo di 500 ha, la quota di superficie ad impegno che dovrà aggiungersi al minimo di 250 ha (50% di 500), dovrà essere almeno pari al 10% della superficie eccedente detto limite minimo (500 ha).

L'area su cui determinare i parametri previsti dal bando deve essere omogenea e non deve prevedere soluzioni di continuità. Tale area deve essere individuata tra le sottozone della carta dei pedopaesaggi dell'Umbria disponibile sul sito della Regione Umbria e presso gli uffici regionali. Se è individuata all'interno di tali sottozone, l'area deve essere delimitata da un confine naturale (crinale, laghi e corsi d'acqua naturali). Nuove aziende possono aderire ad azioni d'area esistenti e beneficiare del premio maggiorato per il rimanente periodo di validità dell'azione d'area ma non possono beneficiare del punteggio.

Un progetto collettivo ha una durata quinquennale.

Nel caso in cui le superfici oggetto di impegno ed incluse in un progetto scendano sotto i minimi previsti a causa della rinuncia o decadenza di uno o più beneficiari, nel progetto stesso possono essere incluse altre aziende che ne facciano richiesta fino al raggiungimento della superficie minima. In tal caso le aziende che subentrano beneficeranno della maggiorazione prevista per la durata rimanente del progetto. Nel caso in cui la superficie minima prevista non venga raggiunta tutte le aziende incluse nel progetto perdono il beneficio collegato.

2.9 Soggetti autorizzati

Persone fisiche o giuridiche cui la regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del piano di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

In considerazione della particolare rilevanza ambientale dell'azione, si prevede l'attivazione su tutto il territorio regionale.

Art. 4 - BENEFICIARI

4.1 Beneficiari

Beneficiari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c.. Gli Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere alle azioni limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili a titolo legittimo ed esclusivo all'atto dell'assunzione dell'impegno e per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti (per i contratti di affitto fa fede la data di registrazione). Nel caso in cui la disponibilità della superficie all'atto dell'assunzione dell'impegno sia per una durata inferiore a quella degli impegni sottoscritti è consentita, entro la data della presentazione della domanda, la stipula di un nuovo contratto a copertura dell'intero periodo dell'impegno. Nuovi contratti di affitto, registrati successivamente alla data del 1 gennaio 2008, saranno ammessi solo qualora decorrano da tale data e costituiscano una prosecuzione in favore dello stesso affittuario di un contratto scaduto e relativo all'annata precedente.

Sono esclusi quali titoli di possesso il comodato d'uso nonché i soli diritti di conduzione o d'uso dei terreni.

Nel caso di aziende, pur in un unico corpo, con terreni ricadenti nelle zone di confine tra due o più regioni, sono ammessi a pagamento solo le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Reg. (CE) 1975/2006, gli impegni assunti dal beneficiario debbono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali, pertanto non è consentita la loro sostituzione durante il periodo di impegno.

L'aiuto è corrisposto al richiedente, o eventualmente al subentrante, che abbia sottoscritto il relativo impegno, limitatamente alla durata dell'impegno stesso.

Le condizioni che hanno determinato i requisiti di ammissibilità, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi maturati calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) in vigore al momento del pagamento, per il periodo intercorso tra la riscossione dell'aiuto e la restituzione dello stesso.

Nel caso in cui il beneficiario receda dagli obblighi assunti è tenuto a restituire quanto già percepito oltre agli interessi maturati, calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) in vigore al momento del pagamento, per il periodo intercorso tra la riscossione dell'aiuto e la restituzione dello stesso.

Ciascun beneficiario, nella stessa annata, non può presentare più domande a valere sulla stessa azione e sulla stessa azienda.

4.2 Cambio di Beneficiari

In caso di premorienza del beneficiario gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore a titolo universale o particolare. Il successore è tenuto, in tal caso, a rispettare i predetti obblighi.

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

In caso di cambio del beneficiario gli stessi (cedente e subentrante) dovranno attenersi a quanto definito da AGEA nonché a darne comunicazione all'ARUSIA, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento a pena di esclusione dagli aiuti con la conseguente restituzione dei premi già percepiti.

Nel caso in cui il beneficiario receda dagli obblighi assunti è tenuto a restituire quanto già percepito oltre gli interessi maturati.

Art. 5 – IMPEGNI

5.1 Dichiarazione di impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del premio, pena la decadenza dei benefici nonché l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato dei relativi interessi, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Reg. (CE) 1975/2006, gli impegni assunti dal beneficiario debbono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali, pertanto non è consentita la loro sostituzione durante il periodo di impegno.

5.2.1 Dichiarazione di impegni specifici

In domanda di pagamento a valere sull'annualità 2008 dovranno essere sottoscritte, ai sensi del d.P.d.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le seguenti dichiarazioni:

- di essere a conoscenza che dovranno essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione
- di esonerare l'Amministrazione regionale e/o l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di impegnarsi a rispettare fino alla conclusione del periodo di impegno, gli obblighi previsti dal PSR dell'Umbria per l'azione b) della misura 214;
- di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando e degli obblighi specifici che assume con al sottoscrizione della presente domanda.

La domanda di pagamento, annualità 2007, dovrà essere integrata della dichiarazione attestante le dichiarazioni seguenti (modello A1):

- essere a conoscenza che la Giunta regionale si ritiene esonerata da qualsiasi vincolo o impegno nella concessione degli aiuti richiesti che restano subordinati, sia relativamente ai contenuti, che all'entità dei premi nonché alla tempistica dei pagamenti, all'approvazione del programma di Sviluppo Rurale proposto dalla Regione Umbria alla Commissione (CE);

- di essere a conoscenza che dovranno essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;
- di aver applicato dal 1 gennaio 2007, e di impegnarsi a rispettare fino alla conclusione del periodo di impegno, gli obblighi previsti dal PSR per l'azione b) della misura 214;
- di esonerare l'Amministrazione regionale e/o l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando e degli obblighi specifici che assume con al sottoscrizione della presente domanda.

5.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni è quinquennale; essa decorre dal 1 gennaio 2007 e termina al 31 dicembre 2011.

5.4 Cause di esonero dagli impegni

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- i) epidemie di patogeni o infestazione di parassiti a carico di specie vegetali che ne compromettono gravemente la fase vegetativa e la produzione rendendo di fatto impossibile il rispetto degli impegni anche per la diminuzione delle superfici produttive.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ARUSIA entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove che dimostrino l'evento verificatosi, che impedisce il mantenimento dell'impegno.

L'ARUSIA istituirà un'apposita commissione che avrà il compito di valutare gli eventi e di proporre decisioni in merito. Qualora la commissione entro 60 giorni dalla notifica non si pronuncia, la richiesta di esonero si intende accolta.

5.5 Trasformazione di impegni.

È consentita la trasformazione dell'impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, in tal caso l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

Art. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili ai benefici previsti dall'azione esclusivamente i terreni condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Reg. CEE 2092/91.

Sono altresì ammesse ai benefici previsti dall'azione le superfici coltivate a foraggiere da destinare alla zootecnia biologica praticata ai sensi del Reg. CEE 1804/99, con l'eccezione dei pascoli e dei prati pascoli.

Le colture foraggiere sono eleggibili al premio qualora l'azienda eserciti attività di allevamento biologico della specie bovina, ovicaprina ed equina; in tal caso il rapporto UBA aziendali ettari colture foraggiere biologiche non deve essere inferiore a 0,4 nelle aree con problemi complessivi di sviluppo e 0,6 nelle aree intermedie.

Art. 7 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto previsto per la presente azione, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, o ente pubblico o di diritto pubblico, titolari di partita IVA con codice di attività agricola ancorché non prevalente, iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), che adottano il metodo dell'agricoltura biologica, di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni e che abbiano presentato all'ARUSIA, entro il 31 dicembre 2006 la notifica prevista dal D.Lgs 220/95.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili a titolo legittimo ed esclusivo; i titolari si impegnano ad averne il possesso per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti all'atto della presentazione della domanda che decorrono dal 1 gennaio 2007.

Ai fine dell'attuazione della presente azione, non saranno ammesse variazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2006 che comportino aumenti della superficie notificata.

ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE

8.1 Priorità e punteggi

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente avviso si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

DESCRIZIONE	PUNTI
-------------	-------

Aziende con superficie soggetta ad impegno (azione b) prevalentemente ricadente in zone vulnerabili da nitrati		50
Aziende con superficie soggetta ad impegno (azione b) prevalentemente ricadente in aree natura 2000		30
Azienda che non ha beneficiato di aiuti afferenti la presente azione nel precedente periodo di programmazione 2000/2006		5
Aziende che incrementano le superfici ad impegno rispetto ad analoga azione del precedente periodo di programmazione – periodo 2000/2006.	Incremento fino al 10 %	1
	Incremento dal 10 al 30%	2
	Incremento oltre il 30 %	3
Superficie aziendale (SAU) assoggettata alle norme previste dal Reg. (CE) 2092/91 rispetto alla superficie aziendale totale (SAU) (rapporto percentuale).		Punti 1 per ogni 10 punti percentuali
Partecipazione a progetti territoriali (PT)	Superficie del progetto prevalentemente ricadente in ZVN	10
	Superficie del progetto prevalentemente ricadente in aree natura 2000	5
Azienda con superfici assoggettate all'impegno che partecipano a sistemi di qualità riconosciuti. (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT)		3
Presenza in azienda di allevamento biologico	introduzione	7
	mantenimento	4
Azienda in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14000		2

Qualora l'azienda possieda più di uno dei requisiti sopra specificati, i relativi punteggi saranno cumulati.

8.2 Condizioni ed elementi di preferenza

In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche, nel caso di ulteriore parità di condizioni, si procederà nel modo seguente:

Per le persone fisiche sarà accordata la preferenza alle domande presentate da imprenditori di più giovane età, mentre per le domande presentate da persone giuridiche sarà accordata la preferenza rispetto alla maggiore superficie aziendale, assoggettata agli impegni dell'azione.

Art. 9 – PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

9.1 Risorse

Le risorse disponibili a valere sulla misura 214 azione b) per le domande di aiuto relative alle annualità 2007 ammontano ad Euro 800.000,00 quota FEASR.

9.2 Livello di entità dell'aiuto

L'aiuto è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate fino ai limiti massimi di seguito indicati.

Tipologie	Importo (€) per ettaro di SAU				Maggiorazione progetti d'area (€/ha)
	Aree rurali intermedie		Aree con problemi di sviluppo		
	Introduzione	Mantenimento	Introduzione	Mantenimento	
Cereali e oleaginose	216,00	200,00	162,00	150,00	12,00
Tabacco con sistema di irrigazione a goccia	426,00	410,00			
Mais	326,00	300,00	250,00	230,00	
Mais con sistema di irrigazione a goccia	500,00	500,00			
Leguminose da granella	180,00	160,00	160,00	140,00	
Vite e fruttiferi	720,00	650,00	550,00	500,00	
Olivo	525,00	405,00	365,00	270,00	
Tipologie		Introduzione	Mantenimento		
Foraggiere per la zootecnia biologica		120,00	110,00		12,00
Colture ortive		500,00	420,00		12,00
Colture ortive con sistema di irrigazione a goccia		600,00	600,00		

Sono esclusi dai benefici della presente azione i produttori biologici incorsi in procedure di infrazione gravi, con la conseguente cancellazione dall'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica.

Il premio sarà erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda.

Sono escluse dai benefici le superfici assoggettate ad impegni agroambientali ai sensi delle precedenti programmazioni (ex Reg. (CEE) 2078/92 ed ex Reg. (CE) 1257/1999), nonché le superfici investite a pascolo o a prato pascolo.

Le superfici aziendali che non hanno ultimato il periodo di conversione al momento dell'assunzione dell'impegno rispetto alla domanda aiuto, beneficiano della medesima maggiorazione per tutta la durata degli impegni.

ART. 10 – DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

10.1 Modalità di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando esclusivamente l'apposita

procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande dovranno essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2008.

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul presente avviso è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati, a tale scopo, con AGEA o presso l'ARUSIA.

Le domande di aiuto devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti dal SIGC.

Gli agricoltori che non hanno provveduto alla costituzione del fascicolo presso un CAA, potranno soddisfare tale adempimento avvalendosi dello sportello Regionale gestito dall'ARUSIA.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'ufficio del CAA ovvero da altri utenti autorizzati, dovrà essere trasmessa da quest'ultimo, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dell'aiuto, all'ARUSIA, con le modalità e nei tempi che verranno notificati dalla stessa. Tale istanza può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stata eventualmente estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse prodotto la domanda in tempo utile. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali previsti al precedente punto 4.6.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

10.2 Modalità di presentazione progetti collettivi di area

Nel caso di progetti collettivi di area il soggetto incaricato dalle aziende alla presentazione e gestione del progetto dovrà presentare all'ARUSIA, entro la data del 31 agosto 2007, utilizzando la modulistica disponibile sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), una relazione sottoscritta da tutti i beneficiari in cui risulti:

- l'elenco delle aziende che intendono partecipare al progetto indicando per ciascuna di esse il numero della relativa domanda presentata;
- la superficie oggetto di impegno distinta per azione;
- la superficie complessiva interessata dal progetto ed il metodo utilizzato per la sua stima corredata da una cartografia in scala 1:10.000 o 1:25.000 dalla quale si evidenzia l'intera area e le superfici oggetto di impegno agroambientale.

10.3 Domande annualità successive

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario dovrà presentare la domanda di pagamento annuale

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. L'azienda è comunque assoggettata al regime di controllo e tenuta al rispetto degli impegni pena la decadenza con i connessi obblighi di restituzione dei premi percepiti.

Anche per le domande annuali dei pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di impegno.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA

Alla domanda il richiedente deve allegare la seguente documentazione:

1. certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A o visura camerale nel caso in cui non siano riportati in domanda gli estremi di registrazione al registro delle imprese;
2. dichiarazione, resa ai sensi del d.P.d.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora l'azienda conduca superfici a titolo di affitto (mod. 1);
3. altre dichiarazioni sostitutive qualora concorra il caso.
4. certificazione rilasciata dall'Organismo di Controllo con l'indicazione degli elementi necessari ad individuare la superficie aziendale destinata alla produzione con metodo biologico, distinguendo quella in conversione da quella biologica. Le aziende che attuano il Reg. CE 1804/99 per le specie bovina, ovicaprina ed equina e che abbiano presentato specifica notifica entro il 31 dicembre 2007, qualora intendano avvalersi dei benefici previsti per le colture foraggere e/o del punteggio previsto quale elemento di priorità, dovranno allegare alla domanda un ulteriore certificato dell'Organismo di Controllo che attesti l'assoggettamento dell'allevamento al sistema di controllo.

Per le domande presentate dalle società in aggiunta alla documentazione indicata nei precedenti punti deve allegare la seguente documentazione:

5. deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda a valere sul presente avviso pubblico;
6. certificato di vigenza;

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

7. deliberazione dell'organo competente a presentare domanda a valere sul presente avviso pubblico;

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario dovrà presentare, unitamente alla domanda di pagamento annuale, una apposita dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo comprovante il mantenimento dei requisiti delle superfici a premio.

ART. 12 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le verifiche istruttorie delle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alle presenti misure. L'ARUSIA, quale soggetto preposto alla istruttoria, verifica la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal presente bando.

A tal fine, l'ARUSIA, terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale e potrà acquisire, qualora lo ritenga necessario, i relativi allegati e la documentazione necessaria ai fini istruttori.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e/o la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento, entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 30 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e

necessari alla regolarizzazione della stessa e, comunque all'espletamento dell'istruttoria.

L'ARUSIA effettuata l'istruttoria e redatto apposito verbale, acquisisce, ove necessaria, la documentazione antimafia e/o la documentazione relativa alla posizione del beneficiario rispetto agli obblighi fiscali, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

La dimensione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione.

L'ARUSIA successivamente, redige appositi elenchi, distinti rispetto alle risultanze istruttorie (domande ammesse, escluse, rinunciate, irricevibili) che trasmette al responsabile di misura.

Il responsabile di misura assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori effettuati dall'ARUSIA, provvede ad approvare la graduatoria, a notificare a tutti i richiedenti l'aiuto l'esito del procedimento istruttorio, a pubblicare l'elenco delle domande ammesse alla liquidazione e ad espletare la procedura per la liquidazione.

L'autorità di gestione, su proposta del responsabile di misura, provvede ad inoltrare l'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore, per l'erogazione dei premi.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2007-2013 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti

ART. 14 – PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Attività	Inizio	Termine	Responsabile	Atto finale
Caricamento sul sistema informativo dei criteri di ammissibilità e altre personalizzazioni per la gestione delle domande	Comunicazione approvazione avviso pubblico	3 giorni	ARUSIA	Caricamento parametri sul portale SIAN
Acquisizione informatica delle domande	Approvazione avviso pubblico	Data di scadenza del bando	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento domande sul portale SIAN

Ricezione delle domande cartacee	Giorno successivo alla scadenza del bando	30 giorni	ARUSIA	Attribuzione protocollo
Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità e impegni indicati nelle domande, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Data protocollo	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore, notifica irricevibilità
Risoluzione anomalie	Dalla data della segnalazione	30 giorni	ARUSIA	Scheda di validazione
Valutazione e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili e relativa proposta, predisposizione graduatoria	Dalla data di conclusione dell'istruttoria	20 giorni	ARUSIA	Comunicazione all'autorità di gestione
Approvazione della graduatoria – elenco delle domande ammesse, rinunciate e non ammesse.	Giorno successivo alla ricezione degli esiti istruttori	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente
Predisposizione elenchi di liquidazione	Giorno successivo all'approvazione graduatoria	20 giorni	ARUSIA	Atto del dirigente
Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse	Dall'approvazione della graduatoria	20 giorni	Responsabile di Misura	Notifica ammissibilità
Riesame delle domande in contenzioso amministrativo	Giorno successivo dal riscontro	60 giorni	Responsabile di Misura	Verbale di integrazione e comunicazione all'interessato
Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria nei PSR e nel bando, controlli superfici e condizionalità e acquisizione esiti	Dalla data di comunicazione del campione	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore
Predisposizione ed invio elenco di liquidazione	Giorno successivo alla ricezione della proposta degli elenchi	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente

Mod. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(art. 46 e 47 D.P.R 28 dicembre 2000 n.445)

_____|_____
 sottoscritto _____ nat _____
 a _____ il _____ e residente a _____

 via/fraz/loc. _____

_____ ,
 in qualità di _____ della ditta
 _____ ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445,
 consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà
 nelle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto;

DICHIARA

Che nel fascicolo aziendale conservato presso il CAA
 _____ in _____ sono
 presenti gli originali e/o le copie dei contratti di affitto specificati nella seguente
 tabella:

N. di protocollo attribuito dal SIAN	Data scadenza contratto (gg/m/a)	di del	Agenzia delle entrate di:	Data di registrazione	N. di registrazion e

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la

dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica (non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore

*La presente dichiarazione, sottoscritta dal beneficiario, dovrà essere allegata
solamente nel caso in cui l'azienda coltiva terreni in affitto.*